

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**COMUNE DI BUCCINO (SA)**

Rep. 52/2022

**CONTRATTO DI APPALTO LAVORI INTERVENTO DENOMINATO “TRAMAE ANTIQUAE”: INTERVENTI NEI COMUNI DI BUCCINO, PALOMONTE E ROMAGNANO AL MONTE**

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno DIECI del mese di GIUGNO, nella residenza Comunale, presso l'Ufficio di Segreteria, avanti a me dott.ssa Margherita TORRACA, Segretario Comunale, autorizzato a rogare i contratti, nell'interesse del Comune e gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a) ing. GARGIULO Piercarlo nato a Salerno il 29.06.1981, residente a Buccino (SA) alla Contrada Mesarico, n. 9, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Buccino, C.F. 82003670658, il quale dichiara di agire e stipulare il presente atto in nome, nell'interesse e per conto del predetto Comune, ai sensi dell'art. 107 del D.Lvo 267/00, di seguito denominato “COMUNE”;

b) il sig. ELIA Angelo, nato a \*\*\*\*\* ed ivi residente in \*\*\*\*\* , codice fiscale \*\*\*\*\* , il quale nel presente atto agisce in qualità di legale rappresentante dell'impresa individuale Elia Angelo con sede in \*\*\*\*\* - P.Iva \*\*\*\*\* , di seguito nel presente atto denominato “APPALTATORE”.

Il presente atto, non ricorrendo i casi previsti dalla Legge né essendovi richieste in tal senso, viene ricevuto senza la presenza dei testimoni.

**PREMESSO**

-che con deliberazione n. 100 del 22/07/2019, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo denominato “TRAMAE ANTIQUAE” dell'importo complessivo di € 90.000,00, finanziato con Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (D.I.C.A.), – PSR Campania 2014-2020 - Misura 7.5.1., prot. 208 del 06/05/2020 emessa dal GAL “I Sentieri del Buon Vivere”;

-che a seguito di procedura di affidamento diretto previa valutazione di preventivi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., con determina n. 454 del 25/11/2021 (registro servizio n. 279) e successiva n. 205 del 17/05/2022 (registro servizio n. 139) di presa d'atto di intervenuta efficacia, i lavori venivano affidati alla Ditta individuale Elia Angelo con sede in Palomonte (SA) alla Via Pezzelle Soprana, P.Iva 05490780653, con un ribasso dell'1,02% sull'importo soggetto a ribasso e quindi per netti € 44.595,85, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 2.190,82, e quindi per complessivi € 46.786,67, oltre IVA 10%;

-che in data 31.12.2021 è stato redatto il verbale ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018 sulla sussistenza delle condizioni di cantierabilità;

-che in data 19.01.2022 i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, giusto processo verbale in pari data;

-che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL\_31874706, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 05/07/2022;

-che sono stati acquisiti, mediante AVCPASS, il Certificato di regolarità fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; il certificato del casellario giudiziario numero: 2491774/2022/R del 15/04/2022; le annotazioni ed il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dal quale si rileva l'assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;

-che è volontà delle parti convenute tradurre in formale contratto i termini del rapporto determinatosi con l'aggiudicazione dell'appalto di cui all'oggetto.

Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

#### ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il COMUNE concede all' APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L' APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

#### ARTICOLO 2. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità risultanti dal Capitolato Generale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole progettuali, della lettera d'invito, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati, oltre al Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il CSA o non previsto da quest'ultimo:

a) il progetto esecutivo dell'opera;

b) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

c) il piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h), del DLgs 81/2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto, aggiornato al DLgs 106/2009;

d) l'offerta economica dell' APPALTATORE.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016); il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati; le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto; delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC); le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

#### ARTICOLO 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO.

1. L'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto dell'1,02% ammonta ad € 46.786,67 (euro quarantaseimilasettecentoottantasei/67) al netto dell'IVA, tenuto conto dell'offerta presentata e degli oneri per la sicurezza, e salva la liquidazione finale.

2. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art.43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui il prezzo convenuto rimane fisso e non può variare

in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti, fermi restando i limiti di cui all'articolo 149 del Codice e le condizioni previste dal Capitolato speciale.

3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice.

4. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

#### ARTICOLO 4. TERMINE PER L'INIZIO E ULTIMAZIONE LAVORI, AMMONTARE DELLE PENALI.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i servizi in appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella ultimazione dei servizi oggetto dell'appalto, il responsabile del procedimento applica all' APPALTATORE, a titolo di penale, a norma dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, una decurtazione giornaliera sull'importo del conto finale pari allo 0,3 per mille (zerovirgolate per mille) dell'ammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10%. Resta salvo il diritto del COMUNE al risarcimento del danno ulteriore (art. 1382 del c.c.).

#### ARTICOLO 5. PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO.

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., è prevista la corresponsione in favore dell' APPALTATORE di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, da erogarsi entro 30 gg dall'avvenuto accredito presso la Tesoreria, della rata di anticipazione erogata dall'Ente finanziatore. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. All' APPALTATORE verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento il cui importo netto risulti non inferiore ad € 15.600,00 (quindicimilaseicento euro), così come previsto dall'art. 43 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

4. Le liquidazioni del corrispettivo avverranno entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolari documenti contabili e previa verifica da parte dell'Ufficio competente che i lavori oggetto della gara corrispondono per qualità e quantità a quanto previsto nel progetto e ad avvenuto accredito delle somme da parte del Soggetto Erogatore.

5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato entro sessanta giorni dall'avvenuta e accertata ultimazione dei lavori. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del C.C.

Il pagamento della rata di saldo è, altresì, subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
- 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all'articolo 103 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

#### ARTICOLO 6 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori il COMUNE può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Contratto o nel Capitolato Speciale.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'APPALTATORE risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal COMUNE prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'APPALTATORE deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del COMUNE richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### ARTICOLO 7. CAUZIONE DEFINITIVA.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'APPALTATORE ha prestato apposita garanzia fideiussoria mediante polizza fideiussoria n. 10004810000405 del 06.06.2022 emessa dalla BENE Assicurazioni SpA, Agenzia 100048 di Palomonte per un importo pari di € 4.678,67 pari al 10% dell'importo di aggiudicazione.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del COMUNE, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell' APPALTATORE, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
3. Il Comune ha diritto:

- di valersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione dei lavori nel caso di risoluzione anticipata del contratto disposta in danno dell' APPALTATORE;

- di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall' APPALTATORE per le inadempienze derivante dall'osservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione , assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sui cantieri di intervento;

- di chiedere all' APPALTATORE la reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto od in parte, in caso di inottemperanza da parte della ditta aggiudicataria. La reintegrazione avviene al fine di ricompensazione dell'importo originario della cauzione .

4. La cauzione è svincolata alla scadenza del presente contratto e previa verifica, da parte dell'UTC, dell'avvenuto completamento dei lavori affidati.

#### ARTICOLO 8. GARANZIE ASSICURATIVE.

1. L'APPALTATORE ha prodotto polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., n. 10004890000048 del 09.06.2022 emessa dalla BENE Assicurazioni SpA, Agenzia 100048 di Palomonte per una somma assicurata di € 46.786,67 corrispondente all' importo contrattuale, nonché polizza assicurativa per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori (R.C.T.) n. 10004840000116 del 08.06.2022 emessa dalla BENE Assicurazioni SpA, Agenzia 100048 di Palomonte per un massimale assicurato di € 1.000.000,00.

La copertura delle predette garanzie assicurative cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte del COMUNE secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

#### ARTICOLO 9. TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI - CLAUSOLA RISOLUTIVA

1. L' APPALTATORE è formalmente obbligato, giusta le previsioni recate dall'art. 3 della L. 136/2010, a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto, utilizzando allo scopo apposito conto corrente dedicato; a tal fine si specifica che: il CUP è B56E19000460008 ed il CIG è 8957081113; è stato già comunicato al COMUNE l'elenco dei c/c dedicati e il nominativo del soggetto deputato ad operare su tali conti correnti, individuato nel legale rappresentante dell' APPALTATORE.

2. Qualora per qualsiasi motivo o contingenza, salve le eccezioni di legge, l'APPALTATORE dovesse attivare transazioni e movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto del presente contratto, al di fuori o in violazione alle previsioni del comma 1 che precede (e comunque delle previsioni della menzionata legge 136/2010), il presente rapporto contrattuale si risolverà automaticamente di diritto, senza necessità di messa in mora e senza che la ditta inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro; parimenti, qualora l'APPALTATORE abbia notizia in relazione alla esecuzione del presente contratto, dell'inadempimento di proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dalla Legge n. 136/2010, procederà alla immediata risoluzione del correlativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente questo Comune e la Prefettura competente;

3. L'APPALTATORE si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti del presente lavoro, un' apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

#### Art.10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine, ai sensi dell'art. 108 – comma 3 – del D.Lgs. n. 50/2016, si considerano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le seguenti situazioni:

a) l'eventuale ritardo nell'inizio dei lavori oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data del verbale di consegna dei lavori;

b) l'eventuale ritardo nell'ultimazione dei lavori tale da determinare l'applicazione di penali di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo di contratto;

c) le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute in cantiere, nonché l'inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) la frode nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del contratto;

e) l'inadempimento alle disposizioni della direzione dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

f) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

g) la sospensione dei lavori da parte dell' APPALTATORE senza giustificato motivo;

h) il rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

i) il subappalto non autorizzato, l'associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratto;

l) la non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

m) la proposta motivata del coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 92, comma 1 - lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008;

n) la perdita, da parte dell' APPALTATORE, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

o) la violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale è computata sul periodo determinato sommando al ritardo accumulato dall' APPALTATORE, rispetto al programma esecutivo dei lavori, il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la contestazione di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Sono dovuti dall' APPALTATORE i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

4. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 109 del Codice.

#### ARTICOLO 11. SUBAPPALTO.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità; previa autorizzazione del COMUNE e in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e dalla relativa deroga, per il periodo 1° giugno 2021 e fino al 31 ottobre 2021, di cui all'art. 49, comma 1, lettera a), primo periodo, della Legge n. 108/2021, i lavori che l'APPALTATORE ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, nonché dalla normativa vigente in materia.

#### ARTICOLO 12. CONTROVERSIE.

In caso di eventuali controversie, si fa ricorso alla autorità giudiziaria competente presso il foro di Salerno ed è esplicitamente esclusa la competenza arbitrale.

#### ARTICOLO 13. SPESE E TRATTAMENTO FISCALE.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'APPALTATORE. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 131/86. L'IVA, alle aliquote di legge, è a carico del COMUNE. Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del d.m. 22.02.2007, mediante modello unico informatico (m.u.i.), per l'importo di € 45,00.

Richiesto, io Segretario Comunale, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, su fogli di carta resa legale, che si compone di n. 11 pagine scritte per intero e di n.2 righe della dodicesima pagina senza le firme, atto che, dopo la prescritta dichiarazione delle parti contraenti che il contenuto è la loro precisa volontà, viene sottoscritto dai convenuti e da me Segretario Comunale in qualità di Ufficiale Rogante.

L'APPALTATORE

F.to Elia Angelo

IL COMMITTENTE

F.to Ing. Piercarlo Gargiulo

IL SEGRETARIO ROGANTE

F.to Dott.ssa Margherita Torraca